



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 30/12/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1620

LL.RR. 34/94- 8/98. Accordo di Programma per realizzazione di opificio artigianale per produzione mobili in legno nel Comune di Zapponeta (Fg). Ditta: Rizzi Antonio.

Il Presidente Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione strutture nel settore industriale e artigianale così come modificata ed integrata dalla l.r. n.8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142 ora sostituito dall'art.34 del D.lgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di Zapponeta con nota n. 6068 del 03/04/2002, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta RIZZI Antonio di un opificio artigianale per la produzione di mobili in legno con annesso blocco uffici ed alloggio custode ubicata in l.tà "Terza Mortella" su un'area prospiciente la strada prov.le che collega Zapponeta a Trinitapoli.

La Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio - SUR, con nota n. 454 in data 30/01/2003, a seguito di istruttoria preliminare, ha chiesto al Comune di Zapponeta di produrre integrazioni agli atti ed ulteriori attestazioni.

Il Comune di Zapponeta con nota n.718 del 14/02/2003, ha trasmesso la documentazione richiesta.

Con successiva nota n. 2683 del 14.05.2003, il Responsabile del procedimento del Comune di Zapponeta comunicava che che la ditta Rizzi Antonio, proponente l'Accordo di Programma in questione, in data 12.05.2003 aveva presentato una variante di localizzazione dell'intervento proposto interessante un suolo prospiciente la S.S. n. 159 delle Saline rimettendo all'Assessorato Regionale all'Urbanistica i nuovi e relativi elaborati grafici.

Con la predetta nota, in ordine all'intervento programmato, il Responsabile del Procedimento del del Comune di Zapponeta ha attestato, inoltre, quanto testualmente di seguito si riporta:

1) che i contenuti dell'accordo di programma proposto dalla ditta Rizzi Antonio è coerente ai contenuti delle direttive emanate dalla G.R. n. 1284 del 10.10.2000;

- 2) che per l'intervento costruttivo destinato alla costruzione di un capannone per la fabbricazione di mobili in legno con annesso blocco uffici e alloggi custode i agro di Zapponeta, ricorrano i presupposti giuridici di cui alla LL.RR. n.34/94 e 8/98 ovvero non esistono all'interno dello strumento urbanistico generale vigente, aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto;
- 3) che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta Rizzi Antonio è sufficiente ad individuare compiutamente la proposta di variante al vigente PRG approvato con delibera di G.R. n. 1087 del 17.05.93;
- 4) che l'accordo di programma richiesto riguarda una variante allo strumento urbanistico da zona agricola tradizionale, zona nE1" su cui sono consentite attività agricole tradizionali -edifici singoli -alla realizzazione di un capannone per la fabbricazione di mobili in legno con annesso blocco uffici e alloggio custode settore artigianale.
- 5) che nell'area dell'intervento non sono presenti tutte le urbanizzazioni primarie e secondarie in quanto ricade all'interno di una zona agricola e che l'intervento oggetto di Programma è accessibile da strada pubblica provinciale per Margherita di Savoia ex S.S. 159 delle Saline e che non necessita di potenziamento delle stesse in rapporto alle caratteristiche del programma costruttivo in progetto;
- 6) si attesta inoltre in base al programma costruttivo in progetto che è possibile reperire la superficie di mq 811 di cui al DM 1444/68 art. 5 c. 2 come meglio individuate nella tavola di disegno di progetto la quale è ubicata lungo la strada provinciale per Margherita di S. (ex S.S. 159 delle Saline e che saranno cedute al Comune di Zapponeta Trattasi quindi di aree accessibili direttamente da strada pubblica e andranno sistemate essenzialmente a parcheggio auto e/o verde attrezzato;
- 7) che non sussistono sull'area di intervento vincoli di varia natura (paesaggistica archeologico usi civici idrologici storico naturalistico etc) ed in particolare non sussistono le condizioni di immodificabilità assoluta finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente ciò anche sulla base della verifica di compatibilità dell'intervento con le N.T.A. del PUTT paesaggio e alle norme vigenti in materia di zone sismiche;
- 8) che il piano occupazionale presentato dalla ditta proponente è coerente con le direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1248 del 10.10.2000;
- 9) che i contenuti della bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente sono conformi alle disposizioni della L.R. n. 8/98 ed alle direttive richiamate dalla G.R.."

L'intervento proposto interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente del comune di Zapponeta parte come zona "E1 - Agricola tradizionale" parte come zona "FS3 - fascia di rispetto stradale" ed in minima parte zona "FS1 - fascia di rispetto del litorale" delle superfide complessiva di mq. 8.113, in catasto riportata alle particelle n. 124 (parte) e n.125 del foglio di mappa n.113 lungo la strada statale n.159 "delle Saline" tratto Zapponeta - Margherita di Savoia.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici i cui valori sono stati desunti dalla relazione di progetto:

Superficie del lotto: mq. 8.113,00;

Superficie coperta: mq. 1.683,70;

H max: ml. 6,00;

Volume: mc. 9.357,20

Indice di fabbricabilità

territoriale: mc/mq. 1,1534;

Distanza dalle strada: m.40,00;

Distanza dai confini: m.6,60;

Area destinata a fascia di rispetto  
stradale: mq.430,00;

Area destinata a standards

pubblici: mq.850,00;  
Viabilità interna piazzale  
e parcheggio: mq.5.139,30.

L'intervento prevede la realizzazione di n. 2 capannoni della superficie coperta di mq. 745,00 cadauna primo destinato al deposito ed alla produzione di mobili in legno il secondo a deposito del prodotto finito. A ridosso dei capannoni sarà realizzata una palazzina destinata ad uffici servizi per il personale ed alloggio custode.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali:

Relazione Tecnico - Illustrativa;

Tav. unica:

- Stralcio del PUTT - scala 1:25.000;
- Stralcio del SIC - scala 1:25.000;
- Stralcio del P.R.G. - scala 1:5.000;
- Stralcio catastale - scala 1:2.000;
- Planimetria generale-scala: 1.500;
- Piante, sezioni e prospetti - scala 1:100;

Relazione geologica;

Business Plan;

Schema di convenzione.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n°34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Zapponeta ed in particolare dall'attestato a firma del Responsabile del Procedimento datato 14/05/2003, risulta tra l'altro:

- a) che per l'intervento costruttivo destinato alla costruzione di un capannone per la fabbricazione di mobili in legno con annesso blocco uffici e alloggi custode in agro di Zapponeta, ricorrono i presupposti giuridici di cui alla LL.RR. n. 34/94 e 8/98 ovvero non esistono all'interno dello strumento urbanistico generale vigente, aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace atte a consentire la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto;
- b) L'attività del complesso comporterà a regime livelli occupazionali pari a n.15 addetti a tempo indeterminato.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Ditta RIZZI Antonio sussistono le condizioni previste dalla LR 19 dicembre 1994 n° 34 e s. m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico attesa la localizzazione in sito distante dall'abitato richiesta dalla specificità dell'impianto che non interferisce con le direttrici di espansione dello stesso abitato.

L'intervento dovrà però, essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a standard pubblici, ai sensi del D.I.M. 2.4.68 n.1444, una superficie - da cedersi al Comune di Zapponeta - pari a quella indicata in progetto e comunque non inferiore ai minimi fissati dalla predetta disposizione;
- 2) Nella realizzazione dell'intervento e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dal Nuovo dal Codice della Strada;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 4) Obbligo da parte della ditta interessata di richiedere ed ottenere, prima della emissione del D.P.G.R.,

che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti della legge 2/2/1974, n. 64, il nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile di Foggia;

5) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento;

6) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali previsti (n.15 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività complesso industriale. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Inoltre ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R con Delibera n° 1748/2000) la variante urbanistica non è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, né sussistono sotto il profilo paesaggistico elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'accordo di Programma.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall'intervento sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.r. n.7/98.

Inoltre, dato che l'area interessa è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 l'intervento va assoggettato alle disposizioni di cui al D.P.R. n.357/97 e ss. mm. ed ii. e ciò prima dell'emissione del D.P.G.R. che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'A. di P..

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da attuale zona "E1 - Agricola tradizionale", parte come zona "FS3 - fascia di rispetto stradale" ed in minima parte zona "FSI - fascia di rispetto del litorale" ad insediamenti Produttivi sotto l'osservanza degli indici e dei parametri urbanistico - edilizi così come sopra riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del Dlgs n.267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale in attuazione dell'articolo unico della LR n. 34 del 19/12/94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Zapponeta.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Infine, si dà atto che, il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta regionale con delibera 1284 del 10/10/2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N.7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di Autorizzare per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della LR 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Zapponeta per la realizzazione in variante al P.R.G vigente, da parte della Ditta RIZZI Antonio di un opificio artigianale per la produzione di mobili in legno nel territorio del Comune di Zapponeta lunga la strada statale n. 159 "delle Saline".

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Zapponeta rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Francesco D'ALUIO in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione di un impianto produttivo a carattere artigianale per la produzione di mobili in legno nel Comune di Zapponeta da parte del Sig. RIZI Antonio.

PREMESSO:

a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico

ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art.34 del D.lgs n.267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;

c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art.34 del Dlgs n.267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto di approvazione del Presidente della GR., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

#### CONSIDERATO

a) che il Sig. RIZI Antonio, ha in programma la realizzazione di un impianto produttivo a carattere artigianale per la produzione di mobili in legno, nel territorio del Comune di Zapponeta;

b) che, in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Zapponeta ha richiesto, con istanza in data 03/04/2002, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un opificio artigianale da parte del Sig. RIZZI Antonio con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

#### PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di Zapponeta:

a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Zapponeta non dispone di aree giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato dalla Sig. RIZI Antonio, e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 8.113,00 con destinazione parte come zona "E1 - Agricola tradizionale", parte come zona "FS3 - fascia di rispetto stradale" ed in minima parte zona "FS1 - fascia di rispetto del litorale" nel vigente P.R.G.;

b) che l'area individuale, risulta censita in catasto terreni in agro di Zapponeta al foglio n° 113 p.lle nn° 124 (parte) e 125, per una superficie territoriale di 8.113,00 mq. L'intervento è ubicato lungo la strada statale n.159 "delle Saline" tratto Zapponeta - Margherita di Savoia;

c) che il Sig. RIZZI Antonio si è impegnato alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 15 unità;

#### VISTA

la deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni- il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Zapponeta ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione dell'intervento da parte del Sig. RIZI Antonio

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Zapponeta, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1988 n.8, la Regione Puglia e il Comune di Zapponeta con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte del Sig. RIZZI Antonio di un impianto artigianale per la produzione di mobili in legno in variante al vigente

strumento urbanistico. Il complesso a carattere artigianale, ricade in un'area che il vigente P.R.G. tipizzata parte come zona "E1 - Agricola tradizionale", parte come zona "FS" - fascia di rispetto stradale" ed - in minima parte zona "FS-1 - fascia di -rispetto del litorale". Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n° 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

4) Il Sig. RIZZI Antonio dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Zapponeta e il Sig. RIZZI Antonio diretta a disciplinare:

a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;

b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi -per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;

c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n.15 nuovi addetti), previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Zapponeta ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Zapponeta. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Zapponeta, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale urgente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà al Sig. RIZZI Antonio la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n°34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa ditta proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Zapponeta provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Zapponeta.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Il Presidente della Giunta  
Comune di Zapponeta Regione Puglia  
Francesco D'ALUIO Dott. Raffaele Fitto

---